



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **124**

Numero Settoriale **31**

del **10-03-2021**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE P.E.F. . CIG: ZA030EB094.

Vista la proposta di determinazione num. 22/2021 del 09-03-2021, istruita da CRISTINA VALSECCHI, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Proposta di determinazione num. 22 / 2021 del 09-03-2021 avente ad Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE P.E.F. . CIG: ZA030EB094.

Premesso che:

- ARERA con propria deliberazione n. 443/2019, ha approvato il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)”, introducendo importanti e sostanziali modifiche a quanto precedentemente previsto e regolato dal Metodo Normalizzato ex DPR 158/99;
 - la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario;
 - il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci, ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.
 - la nuova procedura di tariffazione, prevista dal MTR, stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario;
 - la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario è definita nell’art. 6 della deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA e dispone:
 1. il soggetto gestore (SILEA per il Comune di Calolziocorte) predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) annuale, redatto secondo quanto previsto dal MTR (Allegato A alla delib. 443/2019), e lo trasmette all’ente territorialmente (Comune di Calolziocorte) competente per la sua approvazione;
 2. l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione del PEF (che consiste nella verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute), assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti, entro 30 giorni dall’assunzione delle determinazioni;
- Silea ha trasmesso in data 28.01.2021 atti n. 2.672, rettificata in data 10.02.2021 prot. n. 3944, il PEF completo di relazione e allegati e l’ufficio tributi ha provveduto all’integrazione relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Considerato che per evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati e chi è chiamato a verificarli la procedura di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto all’attività gestionale;

Vista la complessità del servizio di cui trattasi ed in assenza di una specifica unità organizzativa nell’ambito del Comune di Calolziocorte, diversa dall’ufficio tributi, si rende necessario individuare una professionalità esterna;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto” e in particolare:

- 1) l’art. 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di fornitura e servizi sotto la soglia comunitaria;
- 2) l’art. 36 sui contratti sotto soglia ed in particolare l’art. 36, comma 6;

- 3) l'art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- 4) l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione, comma 4 lett. b);
- 5) l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza;

Richiamato in particolare l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi: "nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5.10.2010 n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;
- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000,00 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Considerato che al momento non sono attive Convenzioni Consip per il servizio in oggetto;

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso procedure ordinarie, in quanto comunque vengono garantiti i principi generali di cui all'art. 30 del D.L. 50/2016;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di far riferimento all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e in particolare mediante affidamento diretto;

Richiamata la procedura con codice ID 135583171 svolta su Piattaforma Sintel di Aria Lombardia con scadenza 08.03.2021 alle ore 14.00 alla quale è stata invitata la Società Programmambiente con sede legale in Albino Via Mazzini n. 158 C.F.: PNMMNT57C07A163M /P.I.: 04308200163 che ha presentato la sua offerta per il servizio in oggetto per complessivi € 650,00 + IVA pari a € 793,00;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio il Responsabile del Servizio Gestione Economica ha formulato il giudizio di congruità;

Richiamate le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 al punto 4.2.2 per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00 in forza delle quali la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Vista l'autocertificazione prodotta in sede di gara con la quale la sono è stata dichiarata l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

Visti:

1. il DURC con validità al 23.04.2021 dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
2. le cause di assenza di annotazioni riservate in data 08.03.2021 su AVCPASS;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di cui trattasi nelle more dell'ottenimento delle restanti

certificazioni, con l'avvertenza che nel caso di esito negativo si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto che il sottoscritto ha accertato che non sussiste obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 del codice di comportamento;

Visto il Decreto sindacale Reg. Gen. n. 20 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 2° Settore – Servizi Economico Finanziari – le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 29.01.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021 e la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 11.01.2021 di approvazione dello schema di bilancio 2021/2023, con la quale si dà atto che i Responsabili dei servizi, fino all'approvazione da parte della Giunta comunale del Piano Esecutivo di Gestione 2021, provvederanno agli atti di gestione finanziaria e all'assunzione, con proprie determinazioni, degli impegni di spesa, nei limiti degli stanziamenti del bilancio, con le modalità individuate con la deliberazione n. 33 del 02.04.2020 di approvazione del P.E.G. 2020 – 2022;

P R O P O N E

01) le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;

02) di provvedere al servizio in premessa descritto con affidamento alla ditta Programmambiente con sede in Albino, Via Mazzini n. 158, codice fiscale: PNNMNT57C07A163M Partita IVA 04308200163, al prezzo ed alle condizioni di esecuzione di cui all'unica offerta della ditta stessa;

03) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.L. 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è l'applicazione di quanto stabilito da ARERA con propria deliberazione n. 443/19 ;
- l'oggetto del contratto è il servizio di validazione del P.E.F. 2021;
- le principali condizioni contrattuali sono indicate nel disciplinare d'incarico;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 mediante uno scambio di lettere;
- l'importo per l'affidamento è di € 650,00 + IVA;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

03) di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, prevista in € 793,00 IVA inclusa trova imputazione sui fondi disponibili del cap. 660 del bilancio 2021;

04) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

05) di disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione della trasparenza;

06) ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia della fornitura alle seguenti prescrizioni:

- a) la ditta Programmambiente di E. Panna - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- b) la ditta Programmambiente di E. Panna - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
- c) la ditta Programmambiente di E. Panna - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri

subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

07) di dare atto che la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011 è esigibile entro il 31.12.2021;

08) di dare atto, ai sensi dell'art. 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

09) di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Economico-Finanziari, e di darne comunicazione alla Giunta Comunale.

09 marzo 2021

Il Responsabile del Servizio: Cristina Valsecchi